



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Enrico Decleva, nato a Milano il 18.04.1941

E

la, partita IVA e/o codice fiscale n., con sede legale in,
....., nella persona del, nato/a a il

P R E M E S S O

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti o laureati da non più di dodici mesi dell'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore), presso, (soggetto ospitante).

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, ai sensi della l.196/97 non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto formativo, redatto sulla base della presente Convenzione. Nel Progetto vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, oltre che i riferimenti della struttura ospitante e gli estremi della assicurazioni.

Art. 4

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- a trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per il tramite del soggetto ospitante, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- garantire (ai sensi del D.M. 363/98) le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, anche per quanto attiene la sorveglianza fisica della radioprotezione prevista dal D.Lgs. n.230/95, per attività svolte in locali e spazi del Soggetto ospitante medesimo.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili aziendali;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- partecipare alle attività di monitoraggio svolte dal soggetto promotore e redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Eventuali relazioni e/o pubblicazioni sulle ricerche effettuate nell'ambito del tirocinio dovranno essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto Ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione

conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dell’allegata informativa, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 9

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L’Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall’andamento delle attività di monitoraggio e relazione finale.

Art. 10

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall’esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Letto, approvato, sottoscritto
Milano,

Università degli Studi di Milano

Il Rettore

(Prof. Enrico Decleva)

.....

.....

.....